



*Camera dei Deputati*

*Gruppo Parlamentare  
Alleanza Verdi e Sinistra*

*Roma, 15 aprile 2025*

Al Comitato Interministeriale per la  
Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS)  
[dipecipe@pec.governo.it](mailto:dipecipe@pec.governo.it)

Dipartimento per la programmazione e  
il coordinamento della politica economica  
Capodipartimento - Dott.ssa Bernadette Veca  
[dipecipe@pec.governo.it](mailto:dipecipe@pec.governo.it)

Ufficio – Segretariato del CIPESS  
Coordinatore – Dott. Luca Marcello Soda  
[l.soda@governo.it](mailto:l.soda@governo.it)

Ufficio Investimenti Infrastrutturali  
Coordinatore – Dott. Luca Einaudi  
[l.einaudi@governo.it](mailto:l.einaudi@governo.it)

Al Presidente del Consiglio dei Ministri  
Presidente del CIPESS  
On. Giorgia Meloni  
[presidente@pec.governo.it](mailto:presidente@pec.governo.it)

**Oggetto: Collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria – Esame e approvazione  
CIPESS - Diffida**

Il sottoscritto ANGELO BONELLI, nato a Roma, il 30/07/1962 nella sua qualità di deputato della Repubblica italiana e co-portavoce nazionale di Europa Verde-Verdi e domiciliato in via degli uffici del Vicario presso il gruppo parlamentare Alleanza Verdi e Sinistra, con riferimento a quanto in oggetto, rappresenta quanto segue:

premesso che:



*Camera dei Deputati*

*Gruppo Parlamentare  
Alleanza Verdi e Sinistra*

- con decreto-legge 31 marzo 2023, n.35 convertito con legge 26 maggio 2023, n.58, recante “Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria”, è stato riavviato l’iter per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina attraverso la ripresa e la prosecuzione del rapporto concessorio con la Società Stretto di Messina S.p.A.;
- l’iter di approvazione del progetto definitivo, integrato da una relazione del progettista attestante la rispondenza al progetto preliminare approvato con delibera CIPE 66/2003 e alle eventuali prescrizioni dettate in sede di approvazione dello stesso, prevede il parere di compatibilità ambientale da parte del MASE in base alla valutazione della Commissione Tecnica VIA-VAS dello stesso Ministero (di seguito CTVIA), lo svolgimento di una Conferenza dei servizi presso il MIT e l’approvazione finale da parte del CIPESS;
- l’approvazione da parte del CIPESS del progetto definitivo, oltre a dare il via alla successiva fase della progettazione esecutiva dell’opera e all’avvio dei cantieri, ha come effetto quello di far rivivere i rapporti contrattuali a suo tempo caducati tra la concessionaria e il contraente generale, Consorzio Eurolink, previa stipula di atto integrativo subordinato alla rinuncia da parte del contraente generale del contenzioso ancora pendente con la concessionaria;
- il 26/02/2024 la Stretto di Messina S.p.A. ha presentato al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e al Ministero della Cultura, apposita istanza per l’avvio, ai fini del relativo aggiornamento e completamento, di quattro distinte procedure integrate:
  1. Valutazione di Incidenza di cui all’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997;
  2. aggiornamento e completamento della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del DL n. 35/2023, convertito con Legge n. 58/2023, degli artt. 165, 167 e 183 del D.lgs. n. 163/2006 per quanto applicabile ai sensi dell’art. 225 del D.lgs. n. 36/2023;
  3. verifica del Piano di utilizzo terre e rocce da scavo di cui all’art. 9 del D.P.R. n. 120/2017;
  4. aggiornamento della Verifica di ottemperanza, ai sensi degli artt. 166 e 185 del D.lgs. n.163/2006 per quanto applicabile ai sensi dell’art. 225 del D.lgs. n. 36/2023;
- la CTVIA del MASE, quale organismo tecnico di supporto alla Direzione Generale Valutazioni Ambientali, a seguito delle attività di analisi e valutazione della documentazione tecnica pervenuta ai fini dell’aggiornamento e completamento della procedura di VIA, integrata con la procedura di VInCA, ha concluso i suoi lavori, esprimendo Parere n. 19 del 13/11/2024 di compatibilità ambientale positivo riguardo alla VIA e **negativo riguardo la VInCA di livello appropriato (Livello II) relativamente a siti della Rete europea Natura 2000 che ospitano habitat e/o specie prioritari (ZPS ITA030042 (Monti Peloritani, Dorsale Curcuraci, Antennamare e Area Marina Stretto), ZPS**

**IT9350300 (Costa Viola) e ZSC IT9350172 (Fondali da Punta Pezzo a Capo dell'Armi);**

- sul Progetto Definitivo del Collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria si è svolta precedentemente, tra il 2011 e il 2013 una procedura di VIA, conclusasi con il Parere n. 1185 del 15 marzo 2013 della CTVIA del MASE, con il quale veniva statuito che:

1. per la Compatibilità Ambientale delle opere di variante sostanziale sul versante siciliano e sul versante calabro, allo stato non si potesse esprimere valutazione;

2. per la verifica di ottemperanza del progetto definitivo alle prescrizioni della Delibera CIPE n. 66/2003 di approvazione del progetto preliminare, risultavano: ottemperate le prescrizioni nn.1, 4, 11b, 11c, 12, 14b; parzialmente ottemperate le prescrizioni nn. 3, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 8a, 8b, 8c, 9, 10b, 10c, 11a, 13a, 13b, 14a, 15; non ottemperata la prescrizione 10 (in quanto l'ottemperanza alla stessa risultava non verificata in relazione alle conclusioni sulla Valutazione di Incidenza, a cui si fa riferimento); l'incompetenza del ministero dell'ambiente sulla verifica di ottemperanza per le prescrizioni nn. 2 e 16;

3. per le aree Natura 2000 (SIC e ZPS) interferite dall'opera, l'istruttoria della VIncA ha evidenziato un'incidenza negativa sugli habitat prioritari del SIC ITA03008 Capo Peloro - Laghi di Ganzirri e sull'avifauna appartenente a specie di interesse conservazionistico comunitario della ZPS IT9350300 Costa Viola e della ZPS ITA030042 Monti Peloritani, Dorsale Curcuraci, Antennamare e Area Marina dello Stretto;

considerato che:

- il recente Parere n.19 del 13 novembre 2024 della CTVIA, sul progetto definitivo, aggiornato dalla relazione del progettista, in merito alla rispondenza del Progetto Definitivo al Progetto Preliminare approvato con delibera CIPE 66/2003, fa rilevare come il Progetto Definitivo in esame non può, per stessa ammissione del Proponente, essere considerato rispondente al Progetto Preliminare approvato, tanto più che la procedura di VIA alla quale si fa riferimento (ndr ad esito della quale è stato formulato il Parere n. 1185 del 15 marzo 2013) non è stata conclusa, tanto è vero che la presente fase procedurale contiene la riapertura di tale VIA. Solo successivamente ad una VIA che si concluda con la compatibilità ambientale delle parti variate, sarà possibile attestare la rispondenza del Progetto Definitivo al Progetto preliminare;
- in merito a quanto su specificato, **il Parere fornisce un'analisi della documentazione di ottemperanza presentata dal Proponente in risposta alle prescrizioni ed alle raccomandazioni della Delibera CIPE n. 66/2003, in merito alle quali il precedente Parere del 2013 aveva ritenuto ottemperate solo 6 delle 27 prescrizioni.** La CTVIA ha dunque analizzato le singole prescrizioni, a partire dalle risultanze del Parere del 2013, sintetizzando i principali elementi esposti dal Proponente ai fini dell'ottemperanza e riportando le valutazioni conclusive della Verifica alla luce della analisi di tutta la documentazione presentata;



## Camera dei Deputati

Gruppo Parlamentare  
Alleanza Verdi e Sinistra

- **il Parere della CTVIA replica nuovamente il medesimo scenario del precedente del 2013, nella misura in cui, nonostante gran parte delle prescrizioni di allora risultino ancora non ottemperate, si limita a rimandare alla fase ancora successiva la valutazione della loro ottemperanza.** Invero, lo stato di ottemperanza delle prescrizioni e raccomandazioni valutate dalla Commissione è gravemente lacunosa (v. pag. 639 del Provvedimento):
  1. delle 27 prescrizioni relative all'opera di attraversamento e suoi collegamenti, solo 2 risultano ottemperate, mentre 2 risultano di competenza di altri enti;
  2. le restanti 23 prescrizioni non ottemperate, dovranno essere ottemperate prima dell'approvazione del progetto esecutivo;
  3. delle 8 raccomandazioni impartite, ne risultano recepite solo 5;
  4. per le 11 prescrizioni e raccomandazioni pertinenti alle opere e misure mitigatrici compensative dell'impatto ambientale, territoriale e sociale, solo 2 risultano ottemperate, mentre le restanti 9 prescrizioni non ottemperate, dovranno essere ottemperate prima dell'approvazione del progetto esecutivo;
- **appare, dunque, di tutta evidenza come il progetto definitivo sia incompleto in quanto non comprendente le modifiche necessarie per renderlo conforme alle prescrizioni impartite con Delibera CIPE n. 66/2003.** Come già evidenziato, ai sensi dell'art. 3, comma 2, DL n. 35/23, il progetto definitivo dell'infrastruttura infatti deve essere *“integrato da una relazione del progettista attestante la rispondenza al progetto preliminare ed alle eventuali prescrizioni dettate in sede di approvazione”*;
- sebbene più di un ventennio sia trascorso dalla Delibera CIPE n. 66/2003, la maggior parte delle prescrizioni ivi previste risultano allo stato ancora non ottemperate né verificate, prima fra tutte la prescrizione 10a le cui conclusioni (v. pag.593) evidenziano come: *“ (...) la Valutazione di Incidenza è stata eseguita secondo le indicazioni della normativa in materia, concludendo con risultati differenziati per Siti. In particolare, per i siti ZPS ITA030042 (Monti Peloritani, Dorsale Curcuraci, Antennamare e Area Marina Stretto), ZPS IT9350300 (Costa Viola) e ZSC IT9350172 (Fondali da Punta Pezzo a Capo dell'Armi) per i quali non è possibile escludere che il progetto determinerà incidenze significative, è stata sviluppata una Valutazione di livello III che dovrà essere perfezionata con dettaglio delle misure di compensazione ai sensi dall'art. 6 par. 4 della Direttiva e dall'art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. come da condizione ambientale n. 1 del presente parere. Inoltre, alcune delle misure progettuali e di mitigazione necessitano di un maggiore dettaglio a scala di progettazione esecutiva.”*;
- la Commissione ha rilasciato il proprio Parere positivo, subordinato all'ottemperanza di ben 62 condizioni ambientali, la prima delle quali riguarda proprio la VIncA. Riguardo i siti su citati, il Proponente dovrà espletare quanto previsto in applicazione dell'art. 6 paragrafo 4 della Direttiva



## Camera dei Deputati

Gruppo Parlamentare  
Alleanza Verdi e Sinistra

93/42/CEE e dall'art. 5, commi 9 e 10, del D.P.R. 357/97, secondo il percorso metodologico delineato dalla Comunicazione della Commissione Valutazione di piani e progetti in relazione ai siti Natura 2000 Guida metodologica alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva Habitat 92/43/CEE (2021/C 437/01) e dalle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4 (G.U. n. 303 del 28.12.2019);

- appare del tutto evidente che **a distanza di oltre vent'anni dall'approvazione del Progetto Preliminare permangono le medesime conclusioni nelle diverse procedure svolte in merito alla VIncA, che portano a “ (...) concludere che non è possibile escludere che il progetto determinerà incidenza significative, ovvero permane un margine di incertezza che, per il principio di precauzione, non permette di escludere effetti negativi sul sito/i Natura 2000”**, come conferma il **più recente Parere del 13 dicembre 2024** e ciò senza che il Proponente abbia nel corso degli anni valutato alcuna proposta progettuale alternativa, verificando che non vi sia altra soluzione rispetto al Progetto del Ponte a campata unica, meno dannosa per gli habitat e le specie e per l'integrità dei siti di Natura 2000 interessati;
- come espressamente richiamato dalla Comunicazione della Commissione Valutazione di piani e progetti in relazione ai siti Natura 2000 | Guida metodologica alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva Habitat 92/43/CEE (2021/C 437/01)), **spetta alle autorità competenti valutare l'impatto relativo delle soluzioni alternative al fine di giustificare una decisione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4 della Direttiva**;
- non provatamente fondata risulta quanto affermato dal citato Parere n. 19 del CTVIA-VAS, dove si legge che prima della redazione di una VINCA di Livello III sarebbe stata “*verificata la mancanza di soluzioni alternative rispetto a quella prospettata*” (pag. 636). L'affermazione risulta non sostenuta da riferimenti documentali verificabili e appare smentita da quanto relazionato dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) che ha svolto attività di supporto tecnico scientifico alle attività istruttorie della CTVIA-VAS in merito alla procedura di valutazione in oggetto. Nel documento di Analisi delle Integrazioni – Criticità Residue, relative alla FASE 2 del procedimento ISPRA viene infatti evidenziato (pag.84) come “***Il Proponente afferma inoltre che le alternative progettuali sono state in altra sede valutate. Si ritiene, tuttavia, che nell'ambito del processo di Valutazione di Incidenza il Proponente avrebbe dovuto dimostrare la mancanza di soluzioni alternative***”;
- la mancata dimostrazione di soluzioni alternative nell'ambito della procedura di VIncA appare pregiudiziale, consapevole e deliberata ove si consideri che nell'elaborato di progetto GERW0332 di *Aggiornamento dell'Analisi Costi Benefici* si fa esplicito rinvio, in merito alle informazioni e valutazioni formulate nella descrizione del contesto socioeconomico dell'area dello Stretto di Messina, alla Relazione del 2021 per “La valutazione di soluzioni alternative per il sistema di attraversamento stabile dello Stretto di Messina” redatta da un apposito Gruppo di





## Camera dei Deputati

Gruppo Parlamentare  
Alleanza Verdi e Sinistra

Lavoro costituito presso la Struttura Tecnica di Missione per l'indirizzo strategico delle infrastrutture e l'alta sorveglianza del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile con la quale, oltre a riconsiderare le tipologie alternative (tunnel in alveo o subalveo) si prendeva in esame una progettazione alternativa, per un ponte a più campate con differente localizzazione e tracciato, concludendo peraltro che tale alternativa appariva “*potenzialmente più conveniente di quella a campata unica*” (pag. 154);

- appare dunque oggettiva l'inesistenza della prima preconditione posta dalla Direttiva Habitat per l'applicazione della procedura in deroga di cui al par. 4 dell'art. 6, ossia la dimostrazione dell'attuale inesistenza di alternative al progetto in esame, valutazione che la Comunicazione della Commissione Valutazione di piani e progetti in relazione ai siti Natura 2000 (Guida metodologica alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva Habitat 92/43/CEE (2021/C 437/01)) reputa necessaria, anche se l'investimento è già giustificato a priori per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, ad esempio ai sensi del diritto nazionale, com'è il caso del progetto riguardante il Collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria. **Ciò pregiudica e rende influente ai fini della procedura sia l'attestazione IROPI che le misure compensative, condizioni che devono seguire in ordine gerarchico la prima e necessaria delle condizioni che non appare soddisfatta**

tenuto conto inoltre che:

- sul Progetto Definitivo non è stato acquisito il parere da parte del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici, nonostante per tale progetto, originariamente approvato dal consiglio di amministrazione della concessionaria il 29 luglio 2011, trova applicazione quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 127, del decreto legislativo n.163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE in vigore all'epoca della redazione del Progetto Definitivo) che dispone: “*Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime parere obbligatorio sui progetti definitivi di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo superiore ai 25 milioni di euro, nonché parere sui progetti delle altre stazioni appaltanti che siano pubbliche amministrazioni, sempre superiori a tale importo, ove esse ne facciano richiesta. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 25 milioni di euro, le competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti (SIIT). Qualora il lavoro pubblico di importo inferiore a 25 milioni di euro, presenti elementi di particolare rilevanza e complessità, il direttore del settore infrastrutture sottopone il progetto, con motivata relazione illustrativa, al parere del Consiglio superiore*”.
- risulta che la stessa Assemblea generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, il 10 ottobre 1997 abbia esaminato ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 dicembre 1971, n.1158 un progetto di massima del collegamento stabile, viario e ferroviario tra la Sicilia e il Continente, ultimato in data 31 dicembre 1992 e ciò rende evidente come sia necessario, analogamente, sottoporre il nuovo progetto all'esame dell'organo tecnico istituzionale che per legge è chiamato



*Camera dei Deputati*

*Gruppo Parlamentare  
Alleanza Verdi e Sinistra*

ad esprimere il proprio parere sulla progettazione di opere pubbliche di particolare rilevanza e complessità come il Ponte sullo Stretto di Messina, il cui onere finanziario a carico dello Stato sfiora i 15 miliardi;

- **in assenza del Parere da parte del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici saremmo nella condizione che il progetto definitivo di un opera di tale complessità e rilevanza economica, sia approvato dal CIPESS, senza alcuna preventiva valutazione e approvazione da parte di un organismo tecnico dello Stato, atteso che la stessa CTVIA nel Parere n.19 del 13 novembre 2024 ha espressamente negato la sua competenza sugli aspetti tecnico-ingegneristici del progetto, rinviandoli alla valutazione di “altro Ente”;**
- è lecito domandarsi quali siano le competenze tecnico scientifiche dei componenti del CIPESS chiamati a valutare e approvare il progetto definitivo del Collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, progetto dalle elevatissime implicazioni di natura ingegneristica, tecnica e strutturale, che implica conseguenze anche di carattere finanziario a carico dello Stato

tanto premesso e considerato il sottoscritto

## **INVITA**

il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile a rilevare i gravi vizi intervenuti nelle procedure fin qui espletate e il mancato perfezionamento delle fasi dell'iter procedimentale relativo al Progetto per la realizzazione del “Collegamento stabile tra Sicilia e Calabria” sopra richiamato

## **E DIFFIDA**

il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile ad astenersi dal procedere all'esame della documentazione pervenuta e dal compimento di ogni ulteriore atto finalizzato all'approvazione del progetto medesimo.

Comunica che, in caso contrario e senza ulteriore avviso, il sottoscritto si riserva di agire in tutte le sedi, anche giudiziarie, ai fini di tutelare gli interessi rappresentati.

Distinti saluti

**On. Angelo Bonelli**